

COME PRESENTARE L'ISTANZA	<p>Le istanze di accesso, idoneamente documentate, devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale della Sicilia: dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it.</p> <p>Per trasmettere la documentazione è necessario inserire nell'oggetto della pec la seguente dicitura: "Accesso alle banche dati ex art. 492-bis cpc - autorizzata dal Tribunale di _____ - RG n. _____ Avvocato _____ Creditore _____ c/ Debitore _____".</p> <p>In alternativa, le istanze possono essere trasmesse tramite il servizio postale con raccomandata A.R. all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia (via Konrad Roentgen n. 3 – 90146 - Palermo) o consegnate manualmente al servizio protocollo della Direzione Regionale, unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento del difensore/incaricato munito di delega.</p> <p>La Direzione Regionale della Sicilia è competente per la trattazione delle istanze che includono anche la richiesta di accesso all'anagrafe dei rapporti finanziari e che siano autorizzate dai Tribunali aventi sede nel territorio della Regione.</p> <p>In caso di trasmissione dell'istanza di accesso con mezzi telematici (PEC) - in base ai principi contenuti nel Codice dell'Amministrazione Digitale - l'istanza deve essere sottoscritta dal professionista delegato con firma digitale oppure in maniera autografa con allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità.</p>
ALLEGATI	<p>All'istanza di accesso è necessario allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">• autorizzazione del Presidente del Tribunale, oppure di un suo delegato, all'accesso delle informazioni contenute nelle banche dati previste dall'art. 492-bis c.p.c. in originale, copia conforme o corredata da attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente (estensione file "p7m");• istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi dell'articolo 492-bis c.p.c. presentata al Tribunale competente;• procura rilasciata dal creditore al legale che lo rappresenta, salvo che la stessa non risulti da altro atto eventualmente allegato (ad es., procura in calce all'istanza presentata al Tribunale). <p>Per la trattazione delle istanze di accesso, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale corredata con la istanza ad esso presentata è sufficiente sempreché detti atti indichino puntualmente il creditore istante e consentano la univoca individuazione del debitore (generalità complete di data e luogo di nascita e/o codice fiscale per le persone fisiche; denominazione, sede sociale e/o codice</p>

	fiscale per enti e persone giuridiche).
DATI CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUO' FORNIRE	<p>I dati di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare e che pertanto possono essere forniti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ultima dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente (con riferimento all'ultimo biennio, inviando solo l'annualità più recente); • certificazioni dei sostituti d'imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse (con riferimento all'ultimo biennio, inviando solo l'annualità più recente); • elenco degli atti del registro (ultimo decennio presente nella banca dati); • elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari – ultima annualità disponibile. Si precisa che nell'archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti. <p>L'Agenzia delle Entrate non fornisce le informazioni di cui non è titolare, come ad esempio la proprietà di auto o natanti del soggetto debitore oppure dati previdenziali.</p> <p>Le informazioni ipotecarie e catastali relative agli immobili devono essere acquisite rivolgendosi direttamente agli Uffici Provinciali – Territorio.</p>
TRIBUTI SPECIALI	<p>Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di tributi speciali e compensi, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972.</p> <p>Dal 1° gennaio 2017, il pagamento dei tributi speciali va effettuato con modello F24 - codice tributo 1538 o con contrassegno sostitutivo di marche da bollo per importi non superiori ad € 25,82 (in questo secondo caso, il contrassegno deve essere trasmesso in originale).</p> <p>In caso di positivo riscontro della istanza di accesso, l'importo dovuto e le modalità di pagamento sono comunicati con nota separata, perché da versare anticipatamente al rilascio delle informazioni.</p> <p>ESENZIONI</p> <p>I tributi speciali non sono dovuti in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. codice procedura penale); - controversie in materia di lavoro (art. 10, legge n. 533/1973); - procedimenti ex legge n. 74/1987 relativi allo scioglimento o alla cessazione

degli effetti civili del matrimonio e procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni.

L'esenzione deve essere espressamente richiesta e documentata al momento della presentazione in Direzione Regionale della istanza di accesso.

Rev. 11/09/2017